



DATA 19/03/2024  
Prot. Nr.235/Seg.Reg.

Al Sig. Capo del Dipartimento  
dell'Amministrazione Penitenziaria  
Presidente Dr. Giovanni Russo  
Via Largo Luigi Daga nr.2  
**ROMA**

E, per conoscenza

Allo Studio Legale Associato  
Barbini - Cleva - Covelli - Parravicini  
Via Guglielmo Röntgen, 18  
**MILANO**

Al Direttore della Direzione Generale  
del Personale e delle Risorse  
Dr. Massimo Parisi  
Via Largo Luigi Daga nr.2  
**ROMA**

Alla Dr.ssa Ida Del Grosso  
Direttore Ufficio Relazioni Sindacali  
Ufficio del Capo del Dipartimento  
dell'Amministrazione Penitenziaria  
Via Largo Luigi Daga nr.2  
**ROMA**

Alla Dr.ssa Maria Milano  
Provveditore Regionale  
dell'Amministrazione Penitenziaria  
Per la Lombardia  
**MILANO**

**OGGETTO: RICHIESTA CONVOCAZIONE COMMISSIONE DI GARANZIA EX ART.29 D.P.R. 164/2002 AVANZATA NEI CONFRONTI DEL P.R.A.P. DI MILANO PER AVER VIOLATO QUANTO PREVISTO DALL'ART.2, COMMA 4 DELL'ACCORDO NAZIONALE QUADRO DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA SOTTOSCRITTO IN DATA 05/10/2023.**

Egr. Sig.Presidente,

con la presente, in nome e per conto del Sindacato Si.N.A.P.Pe, lo scrivente Segretario Generale Aggiunto Dr. Michele Di Sciacca, richiede nel rispetto del vigente Regolamento della Commissione di Garanzia, nonché, in ossequio alle previsioni dell'Accordo Nazionale Quadro del Corpo di Polizia Penitenziaria, l'attivazione della Commissione indicata in oggetto, per i motivi che seguono.

#### **PREMESSO IN FATTO E DIRITTO**

In data 09 marzo 2024, il Si.N.A.P.Pe comunicava formalmente al Sig. Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Lombardia, la proclamazione dello "STATO DI AGITAZIONE", con relativa interruzione di ogni trattativa sindacale nei confronti dello stesso

SEGRETERIA GENERALE Si.N.A.P.Pe  
Via Tiburtina Valeria km 22.300 - Tivoli Terme (RM)  
CCP 55606008 - CF 97110020589 - mail: segnazzinappe@libero.it

Provveditore Regionale - del Direttore della II<sup>^</sup> Casa di Reclusione di Milano Bollate e del Direttore della Casa Circondariale di Pavia. La causa di tale decisione, necessaria, se non addirittura obbligata, è da ricercarsi nella evidente difficoltà gestionale ed alle inerzie del Direttore della II<sup>^</sup> Casa di Reclusione di Milano Bollate, del Direttore della Casa Circondariale di Pavia e dello stesso Provveditore, relativamente alla gestione delle relazioni sindacali e all'adozione di corrette azioni amministrative. In data 13/03/2024, relativamente alla contrattazione e firma del F.E.S.I. del P.R.A.P., alla quale il Si.N.A.P.Pe non ha partecipato perché, appunto, aveva interrotto, con preavviso formale, le relazioni sindacali, viene trasmesso verbale di accordo per il P.R.A.P di Milano con oggetto accordo F.E.S.I. 2023 (riunione del 12/03/2024), ove viene comunicata l'avvenuta sottoscrizione dell'Accordo F.E.S.I. 2023 per la sede del Provveditorato della Lombardia. Alla luce di quanto sopra illustrato, in data 14 marzo 2024, il Si.N.A.P.Pe DIFFIDAVA FORMALMENTE il Provveditore Regionale per la Lombardia, il Direttore della II<sup>^</sup> Casa di Reclusione di Milano Bollate e il Direttore della Casa Circondariale di Pavia, dall'assumere decisioni unilaterali sulle materie oggetto di confronti sindacali, qualsivoglia materia riguardino, evitando che si ripeta quanto già accaduto in data 12/03/2024: tale contrattazione non poteva in alcun modo aver luogo nè tantomeno essere definita, vista l'assenza motivata del Si.N.A.P.Pe e, di conseguenza, è da considerarsi illegittima, dunque da annullare, parimenti a tutte le altre eventuali contrattazioni che, in futuro, dovessero aver luogo in assenza della definizione della prevista procedura di raffreddamento dei conflitti e della conseguente ripresa delle relazioni sindacali da parte della scrivente O.S. con i sopramenzionati organi decentrati dell'Amministrazione Penitenziaria.

#### SI CHIEDE

L'attivazione della Commissione di Garanzia ex art.29 D.P.R 164/2002, affinché si possa esprimere sul conflitto insorto e si pronunci come di seguito:

- 1 - L'annullamento dell'Accordo F.E.S.I. 2023 del P.R.A.P Lombardia, per violazione delle relazioni sindacali, avendo trattato e definito, in data 12/03/2024, la contrattazione in assenza del Si.N.A.P.Pe;
- 2 - Attivarsi affinché tutti gli accordi decentrati siano condivisi con tutte le Organizzazioni Sindacali rappresentative e, pertanto, assumere ogni rilievo emergente dagli incontri di parte sindacali al fine di armonizzare l'informazione preventiva per raggiungere un accordo condiviso da tutti e, solo quale extrema ratio, da un numero di sigle che garantisca un ampio consenso, atteso che il sistema delle relazioni sindacali si articola in un confronto che deve essere costantemente gestito e, se nel caso, modificato in relazione ed eventuali nuove situazioni, comunque nel rispetto dei termini dell'Accordo Quadro e non anche conclusivo, se si verifica in fase di accordo la sottoscrizione solo di alcune OO.SS. (in minoranza in base alla percentuale di rappresentatività), rispetto, peraltro, ad altre OO.SS. che unite detengono una percentuale maggiore. L'accordo in questione, infatti, è stato sottoscritto dall'O.S.A.P.P. (12,90%) - U.S.P.P. (11,00%) - C.I.S.L. (8,24%) e C.G.I.L. (5,30%) per una percentuale rappresentativa e complessiva di 36,54% - mentre il S.A.P.Pe (23,71%) - il Si.N.A.P.Pe (13,90%) e U.I.L. (11,65%) non hanno inteso sottoscrivere l'accordo in questione, avendo una percentuale maggioritaria e complessiva di 48,26%. Si vuole, pertanto, ricordare che il principio di rappresentatività sindacale trova origine nella Costituzione, il cui art.39 attribuisce ai



sindacati, previa registrazione, il potere di stipulare contratti collettivi nazionali di categoria, vincolanti per tutti i lavoratori appartenenti alla categoria produttiva oggetto di contrattazione.

### VOGLIA

Per quanto eccepito e per i fatti di cui sopra, esaminare la questione predisponendo parere vincolante. Si allegano alla presente:

- NOTA Si.N.A.P.Pe PROT. NR.223/SEG.REG. DEL 09 MARZO 2024 AVENTE QUALE OGGETTO: "LIMITAZIONE DELL'AZIONE SINDACALE - ACCERTAMENTO DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE DI CUI ALL'EX ART.28 LEGGE 20 MAGGIO 1970, NR.300 CON DECLARAZIONE DI CESSAZIONE E RIMOZIONE EFFETTIVI LESIVI DA PARTE DEL PROVVEDITORE REGIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA PER LA LOMBARDIA - DEL DIRETTORE DELLA II^ CASA DI RECLUSIONE DI MILANO BOLLATE - DEL DIRETTORE DELLA CASA CIRCONDARIALE DI PAVIA - INTERRUZIONE DELLE RELAZIONI SINDACALI".

- NOTA Si.N.A.P.Pe PROT. NR.230/SEG.REG. DEL 14 MARZO 2024 AVENTE QUALE OGGETTO : "DIFFIDA - CONDOTTA ANTISINDACALE - ROTTURA TRATTATIVE CON P.R.A.P. MILANO - DIREZIONE II^ CASA DI RECLUSIONE DI MILANO BOLLATE - DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE DI PAVIA - RIF. NOTA Si.N.A.P.Pe PROT. NR.223/Seg.Reg. DEL 09/03/2024 AVENTE QUALE OGGETTO LIMITAZIONE DELL'AZIONE SINDACALE - ACCERTAMENTO DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE DI CUI ALL'EX ART.28 LEGGE 20 MAGGIO 1970, NR.300 CON DECLARAZIONE DI CESSAZIONE E RIMOZIONE EFFETTIVI LESIVI DA PARTE DEL PROVVEDITORE REGIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA PER LA LOMBARDIA - DEL DIRETTORE DELLA II^ CASA DI RECLUSIONE DI MILANO BOLLATE - DEL DIRETTORE DELLA CASA CIRCONDARIALE DI PAVIA - INTERRUZIONE DELLE RELAZIONI SINDACALI. RICHIESTA SOLLECITO ATTIVAZIONE PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI".

- ACCORDO DECENTRATO PER LA LOMBARDIA PER L'UTILIZZAZIONE DEL FONDO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI ANNO 2023 FIRMATO IN DATA 12/03/2024;

- STRALCIO A.N.Q. CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA SOTTOSCRITTO IN DATA 05 OTTOBRE 2023.

Si chiede, pertanto, l'attivazione della Commissione di Garanzia per le violazioni in oggetto meglio specificato. Si rimane nell'attesa di conoscere la data in cui la S.V. vorrà fissare tale commissione e si coglie l'occasione per rivolgere i più cordiali saluti.

**Il Segretario Generale Aggiunto Si.N.A.P.Pe**

**Dr. Michele Di Sciacca**

SEGRETERIA GENERALE Si.N.A.P.Pe  
Via Tiburtina Valeria km 22.300 - Tivoli Terme (RM)  
CCP 55606008 - CF 97110020589 - mail: segnazsinappe@libero.it





All 1

DATA 09/03/2024  
Prot. Nr.223/Seg.Reg.

Al Sig. Capo del Dipartimento  
dell'Amministrazione Penitenziaria  
Presidente Giovanni Russo  
Via Largo Luigi Daga nr.2 - ROMA

Al Sig. Vice Capo del Dipartimento  
dell'Amministrazione Penitenziaria  
Dr.ssa Lina Di Domenico  
Via Largo Luigi Daga nr.2 - ROMA

Al Direttore della Direzione Generale  
del Personale e delle Risorse  
Dr. Massimo Parisi  
Via Largo Luigi Daga nr.2 - ROMA

Alla Dr.ssa Ida Del Grosso  
Direttore Ufficio Relazioni Sindacali  
Ufficio del Capo del Dipartimento  
dell'Amministrazione Penitenziaria  
Via Largo Luigi Daga nr.2 - ROMA

Alla Dr.ssa Maria Milano  
Provveditore Regionale  
dell'Amministrazione Penitenziaria  
Per la Lombardia - MILANO

Al Dr. Giorgio Leggieri  
Direttore della II<sup>^</sup> Casa di Reclusione  
Milano Bollate

Alla Dr.ssa Stefania Mussio  
Direttore della Casa Circondariale  
PAVIA

Al Dr. Roberto Santini  
Segretario Generale Si.N.A.P.Pe  
ROMA

Al Dr. Antonio Manna  
Segretario Regionale Si.N.A.P.Pe  
MILANO

Allo Studio Legale Associato  
Barbini - Cleva - Covelli - Parravicini  
Via Guglielmo Röntgen, 18  
MILANO

**OGGETTO: LIMITAZIONE DELL'AZIONE SINDACALE - ACCERTAMENTO DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE DI CUI ALL'EX ART.28 LEGGE 20 MAGGIO 1970, NR.300 CON DECLARAZIONE DI CESSAZIONE E RIMOZIONE EFFETTIVI LESIVI DA PARTE DEL PROVVEDITORE REGIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA PER LA LOMBARDIA - DEL DIRETTORE DELLA II<sup>^</sup> CASA DI RECLUSIONE DI MILANO BOLLATE - DEL DIRETTORE DELLA CASA CIRCONDARIALE DI PAVIA - INTERRUZIONE DELLE RELAZIONI SINDACALI.**



Egregie Autorità,

il Si.N.A.P.Pe, primo Sindacato rappresentativo in Regione Lombardia, invia il presente atto al fine di comunicare la proclamazione dello "STATO DI AGITAZIONE", con relativa interruzione di qualsivoglia trattativa sindacale nei confronti del Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Lombardia - del Direttore della II<sup>^</sup> Casa di Reclusione di Milano Bollate e del Direttore della Casa Circondariale di Pavia. La causa di tale decisione, necessaria, se non addirittura obbligata, è da rinvenirsi alla evidente difficoltà gestionale ed alle inerzie del Direttore della II<sup>^</sup> Casa di Reclusione di Milano Bollate, del Direttore della Casa Circondariale di Pavia e dello stesso Provveditore, relativamente alla gestione delle relazioni sindacali e all'adozione di corrette azioni amministrative. Premesso quanto sopra, si stigmatizzano le condotte poste in essere dalle predette autorità locali e Regionale, che, con le loro inerzie ed assenza di risposte, non fanno altro che alimentare la corrispondenza sindacale e contenziosi amministrativi. In particolar modo, preme evidenziare come persista l'atteggiamento reticente ed antisindacale del Direttore di Bollate e di Pavia, nel non voler rispettare le normative e gli accordi sindacali sottoscritti (Normative - Circolari - Accordi Sindacali - conciliazioni C.A.R. - Delibere C.A.R. - Delibere Commissione di Garanzia). Il Provveditore, nonostante perfettamente a conoscenza delle suddette violazioni, omissioni, grave inosservanza delle direttive impartite, non ha mai utilizzato, nonostante ne avesse piena favoltà ma soprattutto il dovere, lo strumento previsto dall'art.16 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, nr. 165 (potere sostitutivo), tanto meno, dinanzi alle ripetute violazioni e omissioni, ha proposto l'adozione, nei confronti dei predetti dirigenti inadempienti, le misure previste dall'articolo 21 del D.Lgs in questione (Responsabilità dirigenziale). A fronte di un tale volontario comportamento antisindacale, oramai intriso di condotte assolutamente emarginanti, il Si.N.A.P.Pe comunica la propria volontà di rivolgersi alle competenze del Giudice del Lavoro per dirimere definitivamente le questioni sollevate. Si preannuncia, quindi, di avere dato mandato al proprio legale di fiducia per l'attivazione dell'art.28 della legge nr.300/1970 nei confronti delle suddette Autorità per le palesi violazioni ed omissioni segnalate ed il ripristino delle necessarie condizioni di rispetto delle prerogative sindacali, dando prosieguo alle iniziative di protesta ad oltranza ed in tutte le forme previste dalla vigente normativa, interessando anche gli organi di informazione ed infine interrompendo le relazioni sindacali. Tanto si comunica per doverosa informativa. Cordiali Saluti.

Il Segretario Generale Aggiunto Si.N.A.P.Pe  
Dr. Michele Di Sciacca

AM 2



DATA 14/03/2024  
Prot. Nr.230/Seg.Reg.

Alla Dr.ssa Maria Milano  
Provveditore Regionale  
dell'Amministrazione Penitenziaria  
Per la Lombardia - MILANO

E, per conoscenza

Al Sig. Capo del Dipartimento  
dell'Amministrazione Penitenziaria  
Presidente Giovanni Russo  
Via Largo Luigi Daga nr.2 - ROMA

Al Sig. Vice Capo del Dipartimento  
dell'Amministrazione Penitenziaria  
Dr.ssa Lina Di Domenico  
Via Largo Luigi Daga nr.2 - ROMA

Al Direttore della Direzione Generale  
del Personale e delle Risorse  
Dr. Massimo Parisi  
Via Largo Luigi Daga nr.2 - ROMA

Alla Dr.ssa Ida Del Grosso  
Direttore Ufficio Relazioni Sindacali  
Ufficio del Capo del Dipartimento  
dell'Amministrazione Penitenziaria  
Via Largo Luigi Daga nr.2 - ROMA

Al Dr. Giorgio Leggieri  
Direttore della II^ Casa di Reclusione  
Milano Bollate

Alla Dr.ssa Stefania Mussio  
Direttore della Casa Circondariale  
PAVIA

Al Dr. Roberto Santini  
Segretario Generale Si.N.A.P.Pe  
ROMA

Al Dr. Antonio Manna  
Segretario Regionale Si.N.A.P.Pe  
MILANO

Allo Studio Legale Associato  
Barbini - Cleva - Covelli - Parravicini  
Via Guglielmo Röntgen, 18  
MILANO

SEGRETERIA GENERALE Si.N.A.P.Pe  
Via Tiburtina Valeria km 22.300 - Tivoli Terme (RM)  
CCP 55606008 - CF 97110020589 - mail: segnazsinappe@libero.it



**OGGETTO: DIFFIDA - CONDOTTA ANTISINDACALE - ROTTURA TRATTATIVE CON P.R.A.P. MILANO - DIREZIONE II^ CASA DI RECLUSIONE DI MILANO BOLLATE - DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE DI PAVIA - RIF. NOTA Si.N.A.P.Pe PROT. NR223/Seg.Reg. DEL 09/03/2024 AVENTE QUALE OGGETTO LIMITAZIONE DELL'AZIONE SINDACALE - ACCERTAMENTO DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE DI CUI ALL'EX ART.28 LEGGE 20 MAGGIO 1970, NR.300 CON DECLARAZIONE DI CESSAZIONE E RIMOZIONE EFFETTIVI LESIVI DA PARTE DEL PROVVEDITORE REGIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA PER LA LOMBARDIA - DEL DIRETTORE DELLA II^ CASA DI RECLUSIONE DI MILANO BOLLATE - DEL DIRETTORE DELLA CASA CIRCONDARIALE DI PAVIA - INTERRUZIONE DELLE RELAZIONI SINDACALI. RICHIESTA SOLLECITO ATTIVAZIONE PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI.**

**Egregio Sig. Provveditore,**

con riferimento a quanto indicato in oggetto, nonché alla luce della proclamazione dello "STATO DI AGITAZIONE" avanzata dal Si.N.A.P.Pe, con relativa interruzione di qualsivoglia trattativa sindacale nei confronti del Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Lombardia - del Direttore della II^ Casa di Reclusione di Milano Bollate e del Direttore della Casa Circondariale di Pavia, comunica quanto segue. Da mesi la scrivente O.S. ha più volte gettato un grido di allarme, segnalando gravi inadempienze, ma soprattutto il pessimo rapporto che caratterizza le relazioni sindacali in alcune delle realtà penitenziarie della Lombardia. Rapporti che, evidentemente, sono la logica conseguenza di un'attività di verifica e di controllo da parte Sua che, a nostro avviso, è assolutamente inadeguata e, spesso, essa stessa fonte di tensioni e conflitti. A tal proposito appare utile sottolineare, quindi, che i Dirigenti dello Stato rappresentano l'Amministrazione che li ha nominati nelle specifiche attribuzioni ad essi conferite. I numerosi tentativi operati dalla scrivente O.S. per intraprendere, nel rispetto dei ruoli e delle competenze, rapporti validi ad individuare utili soluzioni alla ricomposizione dei conflitti sono miseramente naufragati al cospetto di un Dirigente Generale che, probabilmente, non è ancora entrato in sintonia con la funzione e le conseguenti responsabilità. Ebbene a noi del Si.N.A.P.Pe questo modo di fare e di agire non piace per niente, noi vorremmo realizzare, nel rispetto delle normative contrattuali, un quadro di regole condivise, eque e trasparenti al fine di evitare appunto quella confusione istituzionale dove chi predilige il torbido assume decisioni sulla base delle convenienze e dell'opportunità del momento. Vorremmo anche avere un'Amministrazione autorevole, capace di tutelare la dignità e la professionalità dei poliziotti penitenziari. Appare utile rilevare che costituisce sicuramente condotta antisindacale rifiutare o eludere il confronto con le OO.SS. poiché tale comportamento rappresenta una chiara manifestazione di indisponibilità al confronto e conseguente disconoscimento del ruolo sindacale. La violazione delle norme contrattuali a tutela e garanzia dei diritti del personale che di conseguenza ne vengono lesi nel loro insieme vanificando le prerogative sindacali finalizzate alla loro tutela, così come gli obblighi derivanti dalle norme contrattuali non sono meri adempimenti formali e burocratici, ma devono necessariamente condurre ad un reale e proficuo equilibrio tra le parti. L'inosservanza dei predetti obblighi va anch'essa inquadrata a pieno titolo come condotta antisindacale in quanto

SEGRETERIA GENERALE Si.N.A.P.Pe  
Via Tiburtina Valeria km 22.300 - Tivoli Terme (RM)  
CCP 55606008 - CF 97110020589 - mail: segnazzinappe@libero.it




suscettibile di mutare, a favore di una sola delle parti, il predetto equilibrio di forze nella gestione del conflitto. Queste violazioni costituiscono, inevitabilmente, un deliberato mancato riconoscimento del ruolo istituzionale del sindacato arrecando allo stesso un danno irreversibile in termini di rappresentanza e di credibilità e generando sfiducia fra il sindacato e il personale rappresentato sia per coloro che sono direttamente coinvolti, sia per coloro che possono temere di non poter più contare su un efficace difesa dei propri diritti. Per queste ragioni riteniamo, pertanto, Signor Provveditore, non più rinviabile, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 comma 4 dell'Accordo Nazionale Quadro, l'attivazione da parte Sua delle previste procedure di raffreddamento dei conflitti, previa convocazione delle OO.SS. regionali, al fine di ristabilire il rispetto delle norme di legge e contrattuali presso le strutture sopramenzionate. Infine, nelle more che ciò accada, si **DIFFIDA FORMALMENTE** la S.V., quale Provveditore Regionale per la Lombardia, il Direttore della II<sup>^</sup> Casa di Reclusione di Milano Bollate e il Direttore della Casa Circondariale di Pavia, dall' assumere decisioni unilaterali sulle materie oggetto di confronti sindacali, qualsivoglia materia riguardino, evitando che si ripeta quanto già accaduto in data 12/03/2024, relativamente alla contrattazione e firma del F.E.S.I. del P.R.A.P., alla quale il Si.N.A.P.Pe non ha partecipato perché, appunto, aveva interrotto, con preavviso formale, le relazioni sindacali, ragion per cui tale contrattazione non poteva in alcun modo aver luogo nè tantomeno essere definita, vista l'assenza motivata del Si.N.A.P.Pe, e di conseguenza è da considerarsi illegittima nonchè da annullare, parimenti a tutte le altre eventuali contrattazioni che, pro futuro, dovessero aver luogo in assenza della definizione della prevista procedura di raffreddamento dei conflitti e della conseguente ripresa delle relazioni sindacali da parte della scrivente O.S. con i sopramenzionati organi decentrati dell'amministrazione penitenziaria. Se quanto sopra esposto e formalmente richiesto non dovesse trovare giusto accoglimento, nel pieno rispetto delle norme regolamentari e del riconoscimento del ruolo istituzionale del sindacato, sarà dovere nonchè obbligo di questa O.S. procedere a formulare ulteriori richieste di Commissione di Garanzia, oltre alla richiesta, che, a breve, verrà inoltrata agli organi competenti, di convocazione della sopraccitata Commissione per la violazione già consumatasi in data 12/03/2024. Si precisa altresì che il caso, dettagliatamente ed in maniera circostanziata, esposto in narrativa, verrà comunque posto anche all'attenzione del Giudice del Lavoro. Nell'attesa di cortese urgente riscontro. Con l'occasione si porgono cordiali saluti.

Il Segretario Generale Aggiunto Si.N.A.P.Pe  
Dr. Michele Di Sciacca

SEGRETERIA GENERALE Si.N.A.P.Pe  
Via Tiburtina Valeria km 22.300 - Tivoli Terme (RM)  
CCP 55606008 - CF 97110020589 - mail: segnazsinappe@libero.it



113



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
PROVVEDITORATO REGIONALE PER LA LOMBARDIA  
UFFICIO I – AFFARI GENERALI  
Sezione I – Affari Generali  
Settore V – Relazioni Sindacali

Alle Segreterie Regionali  
delle Organizzazioni Sindacali  
Comparto Sicurezza  
LORO SEDI

All'Istituto di Formazione  
Castiglione delle Stiviere

E p.c.

Al Ministero della Giustizia  
Dipartimento dell'Amm.ne Penitenziaria  
Direzione Generale del Personale  
Ufficio IV – Relazioni Sindacali  
ROMA

Ai Direttori degli Uffici  
PRAP

**Oggetto:** FESI 2023 – Contrattazione decentrata –  
Trasmissione Accordo Decentrato PRAP Lombardia  
Trasmissione Accordo Decentrato Castiglione delle Stiviere

Facendo seguito agli esiti degli incontri tenutisi con le Organizzazioni Sindacali presso questo Provveditorato, nonché all'accordo Nazionale Fesi anno 2023 sottoscritto il 07 giugno 2023 e pervenuto con nota GDAP 384951.U del 3 ottobre 2023, si prega di comunicare l'avvenuta sottoscrizione dell'Accordo Fesi 2023 per la sede del Provveditorato della Lombardia e dell'Istituto di istruzione di Castiglione delle Stiviere che si trasmettono unitamente alla presente.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

**Il Provveditore**  
Maria Milano

Estensore Ass.te Capo Giulia Fabbri

MILANO  
FRANCO  
D'ARAGONA  
MARIA  
MINISTERO  
DELLA  
GIUSTIZIA  
13.03.2024  
13:03:30  
UTC





# Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Provveditorato Regionale della Lombardia

**ACCORDO DECENTRATO PER LA LOMBARDIA**  
per l'utilizzazione del Fondo per l'Efficienza dei Servizi Istituzionali  
ANNO 2023

Prot. 493.10  
del 12.03.2024

**IL PROVVEDITORE REGIONALE**

**E**

**LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI**

**S.A.P.Pe; Si.N.A.P.P.e; O.S.A.P.P. U.I.L.P.A.-P.P.; U.S.P.P.; C.I.S.L.-F.N.S.;  
C.G.I.L.F.P./P.P.;**

**VISTO** l'Accordo Nazionale sottoscritto in data 07 giugno 2023 e trasmesso, relativo al Fondo per l'Efficienza dei Servizi Istituzionali per l'anno 2023 e tutta la normativa vigente in questi richiamata;

**VISTO** l'art. 4 comma 6 del suddetto Accordo, che prevedeva la contrattazione dovesse avvenire entro il 30 novembre 2023 e con nota m\_dg.GDAP.22/11/2023.0461961.U è stato prorogato entro il 30 dicembre 2023 ;

**VISTA** che con nota GDAP - 0384951.U del 03/10/2023 a firma del Direttore Generale del Personale contenente comunicazione del budget lordo disponibile assegnato al Provveditorato Regionale della Lombardia, **pari a € 502.950,15 (cinquecentoduemilanovecentocinquanta,15);**


**CONSIDERATO** quanto previsto dall'Articolo 4 comma 3 dell'Accordo sul Fondo per l'Efficienza dei Servizi Istituzionali anno 2023, per l'attribuzione del limite di spesa alle articolazioni territoriali, si è tenuto conto delle dotazioni organiche come stabilite dal D.M. del 02.10.2017 e dal rispettivo P.C.D. del 29.11.2017.

**VISTO CHE** anche quest'anno la contrattazione decentrata si svolge presso ciascuna articolazione territoriale;

**TENUTO CONTO CHE** il Provveditorato è competente anche sull'Istituto di Istruzione di Castiglione delle Stiviere;

USPP  


**CONSIDERATO** quanto emerso nel corso degli incontri di contrattazione decentrata tenutisi presso questo Provveditorato;

CGIA  
P. R. 10  



**STIPULANO**

il presente accordo decentrato

21/00  


**Art. 1**  
**-Ambito di applicazione -**

1. Il presente Accordo si applica al personale non dirigente del Corpo di Polizia Penitenziaria, in applicazione di quello Nazionale; è stipulato per incentivare il personale che nel corso dell'anno 2023 ha svolto i servizi, ai sensi dall'art.5, comma 3, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, così come modificato dall'art.29 del D.lgs. 27 dicembre 2019, n.172 e dell'art. 34, comma 1, D.P.R. 15 febbraio 1999 n. 82.
2. E' stato individuato il personale che ha svolto compiti istituzionali o compiti che comportano disagi o rischi e responsabilità, secondo il seguente elenco:
  - a. assegnato o comunque in servizio presso il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria della Lombardia e impiegato negli Uffici
  - b. assegnato o comunque in servizio operativo presso le articolazioni, anche esterne, del Provveditorato (N.I.R., N.O.R., U.S.T., Portineria/Centralino P.R.A.P., Nuclei Aeroportuali di Milano Linate e Milano Malpensa, Cinofili, Nucleo Provinciale Traduzioni e Piantonamenti di Milano e V Divisione Medicina Protetta dell'Ospedale San Paolo di Milano - cd. Repartino San Paolo - Magazzino Vestiario Regionale, Poligono di tiro).

25/00  


**Art. 2**  
**-Clausola finanziaria-**

1. Il presente Accordo non può comportare oneri eccedenti i limiti di spesa derivanti dai conteggi effettuati sulla base delle indicazioni fornite dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria-Direzione Generale del Personale con nota 0384951.U del 03/10/2023.
2. Tali limiti sono: per la sede di contrattazione del Provveditorato Regionale della Lombardia, pari a € 8.493,60 (euro ottomilaquattrocentonovantatré/60), per il personale distaccato nei servizi gestiti dal PRAP di cui all'art. 1 comma 1 lett. b) sono € 24.906,79 (euro ventiquattromilanovecentosei/79) fermo restando quanto previsto all'art. 3, comma 4, primo periodo, del presente Accordo.

- USPP  
C. U. P. S.  
P. I. G. F. P.  
C. U. P. S.  
A. C. E. F.
3. Il calcolo per la quantificazione degli importi da destinare alle singole fattispecie da incentivare è operato sulla scorta dei dati relativi all'anno 2023, ricavati dal sistema certificato dal DAP denominato "GUSWEB" e dai provvedimenti dettati dagli ordini di servizio o modello 14/A.
  4. Al fine di rendere possibili eventuali rettifiche di calcolo si stabilisce per prudenza di accantonare una somma di salvaguardia, così come meglio definito agli artt. 3 e 4 del presente Accordo.

**Art. 3**  
**-Personale P.R.A.P. Lombardia.**  
**Tipologie di attività e servizi compensati-**

1. Alle categorie di attività e servizi indicati all'art. 1, comma 2, lettera a) del presente Accordo, che qui si intende richiamato, le risorse finanziarie assegnate dal D.A.P. per il F.E.S.I. 2023, pari ad € 8.493,60, sono destinate come di seguito indicato:  
La quota del 60% del fondo riservato al P.R.A.P. della Lombardia, verrà destinata alla remunerazione del personale impiegato in compiti istituzionali o in compiti che comportano disagi o rischi e responsabilità. Tale quota è ripartita come segue:
  - A) Personale che è stato impiegato nel servizio di presidio in supporto agli Istituti a seguito della chiusura dei Detenuti in occasione della revoca del beneficio denominato "sorveglianza dinamica". Il suddetto personale ha svolto 217 turni, e per ogni turno effettivamente svolto, la tariffa è di € 4,2545;
  - B) Personale che ha svolto servizio presso gli Aeroporti di Linate e Malpensa con un totale turni di 1851, per ogni turno effettivamente svolto, la tariffa è di € 0,4988(20%);
  - C) Personale impiegato in servizi di tutela e scorta nonché in servizi di presidio fisso a Personalità sottoposte a misure di protezione. Sono stati effettuati 52 turni, per tale fattispecie la tariffa, per singolo turno, è di € 0.63;
  - D) Personale impiegato nel servizio MOF Regionale per la gestione dei Detenuti semiliberi lavoratori presso il PRAP di Milano, sono stati effettuati 313 turni, e per tale fattispecie la tariffa per singolo turno, è di € 1,0324;
  - E) Personale impiegato presso il nucleo Investigativo Regionale che ha svolto 739 turni legato a diverse attività di indagine. Per tale fattispecie la tariffa, per singolo turno, è di € 0,6246;
  - F) Personale coinvolto in attività VISAG. Predetto personale ha svolto 43 turni e per ogni turno, effettivamente svolto, la tariffa è di € 1,0735;

- USPP  
CGIL FA  
D. Allegri  
Filippo  
OSPP  
D. Allegri
- CESI FINIS*  
*Mc-10*
- G)** Personale addetto ai controlli ingressi (Portineria). Predetto personale ha svolto 420 turni totali, per ogni turno, effettivamente svolto, la tariffa è di € 2,1982;
- H)** Personale che svolge la funzione di *Focal point* Regionale SDI. Predetto personale ha svolto 155 turni e per ogni turno effettivamente svolto la tariffa è di € 0,8935;
- I)** Personale che ha Responsabilità di settore o di unità operative con O.D.S.. Predetto personale ha svolto n. 2015 turni e per ogni turno effettivamente svolto la tariffa è di € 0,72;
- J)** Personale impiegato negli uffici del PRAP in quanto «attività amministrative di supporto e direttamente connesse ai servizi di istituto» come previsto dall'art.5, comma 3, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, così come modificato dall'art.29 del D.lgs. 27 dicembre 2019, n.172, che ha svolto come Responsabile o Incaricato di procedimento con O.D.S. o Delega del Provveditore o Dirigente dell'Ufficio, remunerando dal secondo incarico svolto fino ad un massimo di 3 la tariffa, per singolo incarico, è di € 19,9834 per un totale incarichi remunerati pari a n. 154;

Considerato che per i motivi rappresentati nell'Art. 2 comma 4 del presente accordo, si rende necessario applicare un *accantonamento di salvaguardia* di € 333,39 (pari al 3,93% del fondo destinato al P.R.A.P. della Lombardia) utile per la compensazione dei maggiori valori che dovessero eventualmente accertarsi entro la scadenza della liquidazione degli emolumenti in oggetto. Gli eventuali residui di questo accantonamento di salvaguardia verranno ripartiti proporzionalmente sulle fattispecie concordate all'atto della precisa quantificazione dei turni. Gli importi derivanti dal presente Accordo sono da considerarsi al lordo delle ritenute fiscali e contributive.

#### Art. 4

**-Personale incardinato nei servizi del provveditorato ma amministrato dalle direzioni degli Istituti Penitenziari della Lombardia.  
Tipologie di attività e servizi compensati-**

Per quanto attiene il personale richiamato nell'art. 1 comma 2 lettera b) del presente accordo, trattandosi di personale incardinato nei servizi del provveditorato ma amministrato dalle direzioni degli Istituti Penitenziari della Lombardia, è stato individuato un ammontare di risorse finanziarie pari ad € 24.906,79. La quantificazione della risorsa sopra citata è stata effettuata in misura proporzionale



- USPP  
CGIL FP  
T. 1/10/2024/1/10  
USPP  
A. P.
- I) Responsabile di settore o di unità operative e per tale fattispecie sono stati svolti un totale di n. 217 turni e la tariffa, per ogni singolo turno, è di € 0,72;
- J) Personale impiegato come responsabile delle camere detentive presso il Tribunale. La remunerazione sarà effettuata per un totale di n. 146 turni di servizio e la tariffa fissata per ogni singolo turno è di € 3,31;
- K) Personale Impiegato dal N.I.R in costanza di distacco temporaneo coinvolto in incarichi di ausilio alla attività di Indagine Giudiziaria in supporto all'A.G. con deleghe. Verranno remunerati dal secondo incarico e fino ad un massimo di n. 3 incarichi. La tariffa per singolo incarico è di € 19,9834;
- L) Personale impiegato in servizi di tutela e scorta nonché in servizi di presidio fisso a Personalità sottoposte a misure di protezione. Per tale fattispecie sono stati svolti un totale di n. 3.833 turni e per ogni singolo turno è fissata la tariffa di € 0,63;
- M) Personale impiegato presso il Poligono di tiro che ha svolto come istruttore di tiro un totale di n. 348 turni effettivi. Per tale fattispecie la tariffa per ogni singolo turno è di € 0,48;

CGIL FNS  
M. P.


Viene, inoltre, prevista la clausola di salvaguardia pari ad € 667,10 (2,68%) del fondo destinato alle fattispecie del presente articolo, utile per la compensazione dei maggiori valori che dovessero eventualmente accertarsi entro la scadenza della liquidazione degli emolumenti in oggetto. Gli eventuali residui di questo accantonamento di salvaguardia verranno ripartiti proporzionalmente sulle fattispecie concordate.

#### **Art. 5** **-Trasparenza-**

Al fine di assicurare trasparenza nel riconoscimento degli incentivi di cui al presente Accordo, le parti concordano che il prospetto di liquidazione venga consegnato al personale interessato.

#### **Art. 6** **-Clausola condivisa-**

Le parti concordano sulla necessità di un ampio confronto dell'organizzazione del lavoro in relazione al nucleo provinciale (NTPP) e sulla necessità di una costituzione di un Nucleo scorte e tutele, secondo le direttive impartite dall'USPEV.  
A tal proposito il signor Provveditore fisserà un incontro con le Organizzazioni Sindacali entro il 30 settembre 2024.



Letto, compreso e sottoscritto.  
Milano,

Su delega del Provveditore  
Il Direttore dell'Ufficio III  
Dott.ssa Laura Ferrero

*Laura Ferrero*

per le Organizzazioni Sindacali

S.A.P.Pe ASSENTE

Si.N.A.P.P.e ASSENTE

O.S.A.P.P. *Assente*


U.I.L.PA. /P.P.

U.S.P.P.

C.I.S.L.-F.N.S.

C.G.I.L.- F.P./P.P.

*Dura*





414



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

## CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA ACCORDO NAZIONALE QUADRO

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

e

le Organizzazioni Sindacali

S.A.P.Pe.; Si.N.A.P.Pe.; O.S.A.P.P.; U.I.L.P.A./P.P.; U.S.P.P.; C.I.S.I.-F.N.S.; C.G.I.L. - F.P./P.P.; F.S.A. - C.N.P.P.;

stipulano il presente Accordo Nazionale Quadro d'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 24, decreto del Presidente della Repubblica 18 Giugno 2002, n. 164.

### CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1

#### Campo d'applicazione

1. Il presente Accordo nazionale quadro disciplina i contenuti degli articoli 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29 decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, e si applica al personale appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria, fatta eccezione per i Dirigenti.
2. Ai sensi dell'art. 24, comma 4, d.P.R. 164/2002, le disposizioni contenute nel presente accordo non possono essere in contrasto con i vincoli risultanti da quanto stabilito nelle norme contrattuali vigenti, né possono comportare oneri eccedenti le risorse confluite nel Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'art. 14, d.P.R. 164/2002.
3. Il presente accordo si riferisce al triennio contrattuale 2019 - 2021, resta in vigore fino alla stipula del successivo accordo e attiene alle seguenti materie:
  - a) individuazione delle fattispecie e delle misure da attribuire a ciascuna di esse, cui destinare le risorse del fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali; definizione delle modalità per la loro destinazione, utilizzazione e attribuzione, nonché delle necessarie modalità di verifica. L'accordo su tale materia avrà cadenza annuale;
  - b) principi generali per la definizione degli accordi decentrati di cui all'art. 24, comma 6, d.P.R. 164/2002, unitamente alle procedure di perfezionamento in caso di mancata intesa ed alle modalità di verifica di tali accordi, nonché per la determinazione dei

FSA - CAPP  
Comunicazione

7155

SAPP

SINAPPE

UILPA PP



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

## CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA ACCORDO NAZIONALE QUADRO

- periodi di validità;
- c) individuazione delle tipologie per l'articolazione dei turni di servizio, disciplinando, in ragione di specifiche esigenze locali, anche la possibilità di accordi decentrati con articolazioni dei turni di servizio diverse rispetto a quelle stabilite con l'accordo quadro;
  - d) criteri per la valutazione dell'adeguatezza degli alloggi di servizio utilizzabili dal personale in missione;
  - e) criteri relativi alla formazione e all'aggiornamento professionale;
  - f) criteri generali per la programmazione di turni di lavoro straordinario diretti a consentire ai responsabili degli uffici di fronteggiare, per periodi predeterminati, particolari esigenze di servizio;
  - g) criteri generali per l'applicazione del riposo compensativo;
  - h) criteri generali per la programmazione di turni di reperibilità;
  - i) indirizzi generali per le attività di gestione dell'Ente di assistenza del personale;
  - j) criteri per l'impiego del personale con oltre cinquanta anni di età o con più di trenta anni di servizio.

### CAPO II

## RAPPORTI TRA L'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA ED I SINDACATI DEL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

### Art. 2

#### Relazioni Sindacali

1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni delle responsabilità dell'Amministrazione e delle organizzazioni sindacali, è incentrato sul leale rafforzamento del confronto su tutte le tematiche di comune interesse, nella convinzione che tale metodologia sia la più idonea a risolvere i problemi e a garantire il miglioramento della qualità dei servizi. Esso si articola nei seguenti modelli relazionali:
  - a) contrattazione collettiva;
  - b) accordo nazionale quadro;
  - c) contrattazione decentrata, attuata secondo le modalità di cui all'art. 3 del presente accordo a livello dipartimentale, provveditoriale e locale.

SARE Muffele

SINAPPE

VILPA PP



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

## CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA ACCORDO NAZIONALE QUADRO

2. Il sistema delle relazioni sindacali tende a realizzare la massima trasparenza nei rapporti ed a favorire la partecipazione delle organizzazioni sindacali. In tale contesto le commissioni paritetiche e i comitati previsti dalle norme contrattuali vigenti rappresentano uno strumento di sostegno e sviluppo dei processi di partecipazione.
3. Presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria è istituita una commissione paritetica, dotata di autonomo regolamento, presieduta dal Capo del Dipartimento o dal Vice Capo, o da un Direttore generale delegato, composta da rappresentanti dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e da un rappresentante per ognuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto che delibera in ordine ad eventuali violazioni delle procedure del sistema delle relazioni sindacali in sede di applicazione delle materie regolate dalle norme contrattuali vigenti, nonché dal presente accordo nazionale quadro.
4. In caso sorgano contrasti interpretativi in ordine all'applicazione delle disposizioni delle norme contrattuali vigenti è facoltà di una o più delle organizzazioni sindacali firmatarie ricorrere all'attivazione delle procedure di raffreddamento dei conflitti di cui all'art. 8, d.lgs. 195/95, come sostituito dall'art. 6, d.lgs. 129/2000.
5. Gli indirizzi fissati dal Ministro in materia di organizzazione e gestione dell'Amministrazione sono materia di comunicazione preventiva alle organizzazioni sindacali e sono esaminati annualmente dalla conferenza di rappresentanti dell'Amministrazione e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto.

5.

SAPPE *[Signature]*

Art. 3  
Contrattazione decentrata

SINAPPE *[Signature]*

CSA - CIPR *[Signature]*

*[Signature]*

1. Nell'ambito della contrattazione decentrata, avuto riguardo all'assetto funzionale dell'amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile e di comunità e, tenuto conto delle competenze del Direttore generale della formazione, dei Provveditori regionali, dei Direttori degli uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna, e dei Direttori dei centri per la giustizia minorile, è stipulato un protocollo di intesa, nei limiti di quanto definito dal presente accordo nazionale quadro, con criteri di maggior dettaglio in relazione alle specificità delle articolazioni dipendenti, avente ad oggetto le materie di cui all'articolo 24, comma 5, lettere c), f), g), h), l), d.P.R. 164/2002.
2. Il citato protocollo di intesa, nei limiti di quanto definito dall'accordo nazionale quadro, tenuto conto delle esigenze degli istituti e servizi dei provveditorati, dei centri

VILPAFF *[Signature]*

USPP *[Signature]*

CISL/FWS *[Signature]*



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

## CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA ACCORDO NAZIONALE QUADRO

per la giustizia minorile e degli uffici interdirezionali di esecuzione penale esterna, delle scuole di formazione e degli istituti di istruzione territorialmente competenti, per conferire uniformità di indirizzo applicativo ha ad oggetto le materie di cui all'art. 9, commi 4 e 5, del presente accordo nazionale quadro e quelle di cui all'articolo 24, comma 6, lettere a), b), c), d), e), d.P.R. n. 164/2002.

3. Nel medesimo protocollo vengono definiti i termini e le modalità per la sottoscrizione degli accordi decentrati locali.
4. I protocolli di intesa regionali sono sottoscritti, per quanto attiene ai provveditori, dal Provveditore regionale e dalle organizzazioni sindacali regionali e, per quanto attiene ai centri di giustizia minorile e agli uffici interdirezionali di esecuzione penale esterna, dai rispettivi Direttori e dalle organizzazioni sindacali. Il protocollo di intesa per le strutture formative è sottoscritto dal Direttore generale della formazione e dalle organizzazioni sindacali.
5. Nel caso di mancata definizione di uno dei protocolli di cui al comma 1, del presente articolo l'esame della questione è rimesso ad un tavolo sindacale nazionale composto dall'Amministrazione centrale e dalle OO.SS. firmatarie del contratto che fornirà indirizzi tesi al raggiungimento degli accordi in sede regionale.
6. Per l'avvio dei lavori relativi al protocollo d'intesa regionale, l'Amministrazione territorialmente competente, entro e non oltre trenta giorni dalla data di sottoscrizione dell'A.N.Q., convoca le organizzazioni sindacali, fornendo la prima informazione e relativa documentazione almeno dieci giorni antecedenti la data della prima riunione. I relativi lavori devono concludersi entro e non oltre i successivi sessanta giorni. Il protocollo d'intesa regionale resta in vigore per tutta la vigenza dell'A.N.Q.
7. Per l'avvio dei lavori relativi all'accordo decentrato locale, i Dirigenti convocano le organizzazioni sindacali, entro e non oltre trenta giorni dalla sottoscrizione del protocollo d'intesa regionale, fornendo la relativa documentazione almeno dieci giorni antecedenti la data della prima riunione. I relativi lavori devono concludersi entro e non oltre i successivi novanta giorni.
8. La contrattazione decentrata a livello centrale e periferico regola le materie espressamente individuate dall'art. 24, comma 6, d.P.R. 164/2002, di seguito elencate:
  - a) gestione e applicazione, con cadenza annuale di quanto previsto dal comma 5, lettera a) dello stesso articolo 24, secondo le modalità ivi definite ed entro trenta giorni dalla data dell'accordo stesso e dei successivi aggiornamenti;
  - b) criteri applicativi, relativi alla formazione ed all'aggiornamento professionale, con

FSA - C...  
D...  
D...

SAR...  
M...  
C...

SINAPPO  
L...

VILLA...  
C...



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

## CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA ACCORDO NAZIONALE QUADRO

riferimento alle materie, ai tempi ed alle modalità;

- c) criteri per la verifica della qualità e della salubrità dei servizi di mensa e degli spacci;
- d) criteri per la verifica delle attività di protezione sociale e di benessere del personale;
- e) misure dirette a favorire pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale, ai fini anche delle azioni positive di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125 e successive modificazioni.

9. La contrattazione decentrata regola, altresì, le ipotesi di cui all'art. 9, commi 4 e 5 del presente accordo.

10. Ai fini della contrattazione decentrata a livello centrale e periferico il presente accordo individua le seguenti sedi:

- a) la sede centrale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria per il personale di polizia penitenziaria in servizio presso le Direzioni generali e articolazioni dell'ufficio del Capo del Dipartimento e per il personale in servizio presso la sede centrale del Ministero della Giustizia. Titolare della contrattazione è il Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o suo delegato;
- b) la sede centrale del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità per il personale di Polizia Penitenziaria ivi in servizio. Titolare della contrattazione è il Capo del Dipartimento della giustizia minorile e di comunità o suo delegato;
- c) la sede del provveditorato regionale territorialmente competente per il personale degli uffici e servizi ad esso riconducibili compreso il personale dei nuclei traduzione e piantonamenti provinciali, interprovinciali e cittadini. Titolare della contrattazione è il Provveditore regionale;
- d) le sedi dell'ufficio, istituto, scuola di formazione, istituto di istruzione o servizio di livello dirigenziale per il personale ivi in servizio compreso il personale dei nuclei traduzione e piantonamenti locali;
- e) le sedi dell'ufficio, istituto o servizio di livello non dirigenziale. In tal caso la delegazione di parte pubblica è composta dai Direttori dei centri per la giustizia minorile o dirigente delegato, dai Direttori degli uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna o dirigente delegato e dai Direttori degli uffici distrettuali di esecuzione penale esterna o dirigente delegato ciascuno competente per le articolazioni territoriali afferenti (uffici locali di esecuzione penale esterna).

11. L'Amministrazione, dopo aver fornito completa informativa e relativa documentazione, convoca le organizzazioni sindacali, le cui delegazioni non possono superare le tre unità per ciascuna di esse. Relativamente alle convocazioni presso i

*SAPPE* *Mupue*

*SINAPPE* *Shi*

*VILPA PP* *PP*

pag. 25 di 32

Ministero della Giustizia - m\_dg.GDAP.21/03/2024.0125529.E

*Donato Felici*

*OS/PP*  
*PP*

*ca 11*  
*ML*



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

## CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA ACCORDO NAZIONALE QUADRO

Provveditorati regionali, i centri per la giustizia minorile e presso gli uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna che accorpano più regioni, la delegazione potrà essere composta da un massimo di quattro unità per ciascuna organizzazione sindacale. Nell'ambito di ciascuna riunione sindacale convocata dall'Amministrazione, un solo rappresentante sindacale per ogni organizzazione sindacale può gravare sui permessi di cui all'art. 32, comma 4, d.P.R. 164/2002, nel rispetto dell'art. 7, comma 1-bis, d.l. 90/2014 convertito con modificazioni nella Legge 114/2014. Ad eventuale completamento della delegazione è facoltà di ciascuna sigla utilizzare i permessi sindacali per l'espletamento del mandato di cui all'art. 32, commi 1, 2 e 3 da computare nel proprio monte ore annuo di pertinenza o ricorrere ai Dirigenti sindacali liberi dal servizio, senza alcun onere a carico dell'Amministrazione. È onere delle organizzazioni sindacali indicare nella richiesta di permesso sindacale su convocazione dell'Amministrazione - non computabile quindi nel monte ore di pertinenza di ciascuna organizzazione sindacale - la sede di riunione presso la quale il dirigente sindacale individuato espletterà il proprio mandato, qualora non coincidente con quella di servizio, al fine di consentire all'Amministrazione di procedere agli eventuali controlli di rito.

12. Salvo la tempistica prevista per la sottoscrizione dei P.I.R. e degli accordi decentrati locali, la trattativa si conclude nel termine di quindici giorni dal suo inizio con il relativo verbale che deve riportare chiaramente la volontà delle parti (parte pubblica e ciascuna organizzazione sindacale avente titolo) e l'accordo raggiunto, trasfuso in un apposito articolato, sottoscritto dalle parti aderenti. Il verbale viene trasmesso entro 30 giorni alle predette organizzazioni sindacali. È facoltà delle OO.SS. allegare note a sostegno della volontà espressa.
13. L'accordo decentrato è valido ed efficace fino alla stipula di nuovi accordi sulle stesse materie. È facoltà delle parti valutare eventuali istanze motivate di revisione dell'accordo decentrato formulate dai sottoscrittori. Entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza le parti si riuniranno per deliberare in ordine all'eventuale avvio della procedura di revisione. La richiesta non sospende la validità dell'accordo decentrato.
14. Nel caso di mancata definizione degli accordi decentrati di livello periferico, entro i termini di cui ai commi 7) e 12), il Direttore generale della formazione, il Provveditore regionale competente per territorio, ovvero i Direttori dei centri per la giustizia minorile ed i Direttori degli uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna, nonché le strutture regionali delle organizzazioni sindacali aventi titolo - acquisite le

SARRE  
MURIEL  
ASL+WS  
[Signature]

SIVAPPE  
[Signature]

VILRAPPE  
[Signature]



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

## CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA ACCORDO NAZIONALE QUADRO

argomentazioni del direttore dell'ufficio, istituto, scuola di formazione, istituto di istruzione o servizio interessato e dei responsabili delle organizzazioni sindacali locali - entro dieci giorni dalla ricezione delle argomentazioni anzidette individuano ipotesi utili al raggiungimento delle intese. Durante detto periodo i suddetti direttori non possono adottare disposizioni e/o provvedimenti unilaterali sulla materia oggetto della trattativa. La mancata osservanza di tale previsione costituisce violazione del presente accordo; in tal caso il Direttore generale o Provveditore competente revoca dette disposizioni e/o provvedimenti. Sulla base di tali ipotesi, entro i successivi dieci giorni è convocato un ulteriore confronto per la definizione e sottoscrizione dell'accordo. L'accordo deve riportare in via esplicita e formale i contenuti delle intese raggiunte e la sottoscrizione delle parti. L'Amministrazione centrale e regionale, dopo aver accertato, per quanto di rispettiva competenza l'avvenuta stipulazione degli accordi decentrati, effettua un monitoraggio periodico sull'andamento degli stessi i cui esiti saranno comunicati alle organizzazioni sindacali.

15. Al fine di garantire l'applicazione degli accordi decentrati stipulati nelle sedi di cui al comma 10, è previsto il ricorso alla commissione arbitrale regionale, la cui attivazione è preceduta dal tentativo di conciliazione tra le parti. La commissione arbitrale regionale è istituita:

a) presso ogni Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria, presieduta dal Provveditore territorialmente competente o da un suo delegato. Detta commissione è competente anche relativamente all'applicazione degli accordi decentrati stipulati nelle scuole di formazione e istituti di istruzione insistenti nel distretto;

b) presso il centro per la giustizia minorile per i servizi del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, presieduta, a seconda della materia trattata, dal Direttore del centro per la giustizia minorile o dal Direttore dell'ufficio interdittrettuale di esecuzione penale esterna o loro delegati.

16. Ogni commissione arbitrale è composta, pariteticamente, da un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto e da un pari numero di rappresentanti dell'Amministrazione e si dota di un proprio regolamento. I componenti di parte sindacale hanno titolo a fruire dei permessi su convocazione di cui all'art. 32, comma 4, d.P.R. 164/2002.

17. Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione di cui al comma 20 del presente articolo, la Commissione Arbitrale deve essere convocata ed è competente a valutare

SARPE

SINAPPE

VILPAPP



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

## CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA ACCORDO NAZIONALE QUADRO

l'ammissibilità delle richieste.

18. La richiesta di attivazione della commissione arbitrale regionale territorialmente competente non sospende l'esecutività degli atti impugnati.
19. La commissione arbitrale regionale esercita anche funzioni di garanzia in ordine alla corrispondenza degli accordi decentrati periferici al protocollo di intesa regionale ed ai principi e criteri determinati nell'accordo nazionale quadro.
20. La commissione arbitrale ha competenza per la soluzione dei conflitti instauratisi in sede di applicazione degli accordi decentrati. La commissione si attiva su richiesta dei rappresentanti regionali delle parti o comunque di almeno una delle organizzazioni sindacali. Ricevuta la richiesta, il Provveditore regionale, entro quindici giorni, attiva la procedura di conciliazione, convocando la parte che ha formulato richiesta di attivazione della C.A.R. e il direttore dell'istituto, servizio o scuola interessato. L'incontro è presieduto dal Provveditore regionale, dal Direttore del centro per la giustizia minorile, dal Direttore dell'ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna. Un dirigente o funzionario in servizio presso i suddetti uffici svolge la funzione di segretario e ha il compito di illustrare la questione controversa e di redigere processo verbale. Qualora le parti raggiungano l'accordo non si dà corso alla richiesta di convocazione della C.A.R.; in caso contrario si procederà con la convocazione, seguendo le procedure previste.
21. Acquisita la documentazione relativa alla questione controversa, compreso il processo verbale relativo alla procedura di conciliazione, la C.A.R. delibera a maggioranza dei due terzi dei componenti presenti entro i successivi venti giorni, informando della decisione, che ha carattere vincolante, la commissione centrale istituita ai sensi dell'art. 2, comma 3, del presente accordo. Qualora la C.A.R. territorialmente competente non raggiunga nel corso della seduta la maggioranza dei due terzi dei componenti presenti, il Presidente aggiorna la seduta a non oltre sette giorni. Nell'ipotesi in cui anche nell'ambito della seconda convocazione la commissione non riesca a deliberare con la maggioranza dei due terzi dei componenti presenti, la delibera è assunta con il voto favorevole della metà più uno dei componenti presenti.
22. La delibera della C.A.R. è immediatamente esecutiva. In caso di mancata ottemperanza o inerzia, il Direttore generale della formazione, il Provveditore territorialmente competente, il Direttore dell'ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna e il Direttore del centro per la giustizia minorile, adottano i provvedimenti necessari a garantire l'immediata concreta applicazione della delibera della commissione

*ES - CNPP  
Saverio Piana*

*CSS/FMS  
Pey*

*USP*

*SARRE Lupace*

*SIVAPPE*

*VILTA/PP*



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

## CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA ACCORDO NAZIONALE QUADRO

arbitrale, anche ai sensi dell'art. 16 del D. L.vo 165/2001.

23. Nell'ipotesi in cui la delibera della C.A.R. non sia condivisa dalla parte pubblica o da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative, la parte pubblica o ciascuna organizzazione sindacale rappresentativa può ricorrere alla commissione di garanzia di cui all'art. 29, comma 3, d.P.R. n.164/2002. Il ricorso non sospende l'esecutività della decisione
24. Per i casi di controversie in ordine all'applicazione degli accordi decentrati sottoscritti dal Direttore generale della formazione, dal Provveditore, dal Direttore del centro per la giustizia minorile, dal Direttore dell'ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna, è competente la commissione di garanzia, di cui all'art. 2, comma 3, del presente Accordo.
25. Le delibere della commissione di garanzia, di cui all'art. 2, comma 3 del presente accordo, sono convertite in direttive dai rispettivi Dipartimenti. Il Direttore generale della formazione, il Provveditore territorialmente competente, il Direttore dell'ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna, il Direttore del centro per la giustizia minorile, in caso di mancata ottemperanza o inerzia, adottano, anche ai sensi dell'art. 16 d.lgs. 165/2001, i provvedimenti necessari a garantire l'effettiva concreta applicazione della delibera della commissione di garanzia.
26. Al di fuori delle ipotesi di conflitti, i responsabili degli uffici centrali e periferici si incontrano con cadenza almeno semestrale, con le rispettive strutture periferiche delle organizzazioni sindacali anche su richiesta delle stesse, per un confronto senza alcuna natura negoziale, sulle modalità di applicazione dei criteri concernenti la programmazione dei turni di lavoro straordinario, il riposo compensativo, i turni di reperibilità.
27. Per tutte le questioni rimesse all'Amministrazione centrale la delegazione è composta:  
a) per la parte pubblica, dal titolare del potere di rappresentanza dell'Amministrazione o da un suo delegato e da una rappresentanza dei direttori degli uffici direttamente interessati alla trattativa;  
b) per la parte sindacale, dalle organizzazioni sindacali rappresentative o firmatarie di contratto.
28. Le riunioni sindacali e le commissioni paritetiche si tengono, ordinariamente, in presenza. È facoltà dei partecipanti presenziare da remoto. L'Amministrazione avrà cura di assicurare questa facoltà. Per particolari esigenze l'Amministrazione può indirle in videoconferenza.

S APP *[Signature]*

SIVAPPE *[Signature]*

VILPA PP *[Signature]*

pag. 29 di 32  
*[Handwritten notes and signatures]*

